

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato A

Sostituzione dell'articolo 34 e modifica dell'articolo 2, comma 1, delle "Prescrizioni di massima e Polizia forestale regionali – Disciplina delle attività di gestione forestale" di cui all'Allegato A della D.G.R. n. 1732/2018.

1) Sostituzione dell'articolo 34.

Art. 34 - Formazioni boscate ripariali.

1 - Ogni taglio, fatti salvi i casi di cui al successivo comma 3 bis, a carico delle formazioni boscate ripariali ubicate all'interno degli alvei incisi e nelle relative aree di pertinenza dei corpi idrici di cui all'articolo 115 del D. lgs n. 152/2006, è subordinato all'autorizzazione *rilasciata* all'avente titolo dall'Ente competente in materia di autorizzazioni forestali, previo parere dell'Autorità Idraulica.

2 - Il trattamento delle formazioni di cui al comma 1 radicanti all'esterno delle aree di cui allo stesso comma dovrà essere eseguito secondo le prescrizioni di cui all'articolo 14 e con riferimento al Capo III nel caso di fustaie e al Capo IV nel caso di cedui e conformemente a quanto stabilito ai precedenti articoli 2 e 3.

3 - Sono comunque fatti salvi i tagli e i lavori progettati, autorizzati o disposti per ragioni idrauliche dalla competente Autorità Idraulica, dandone comunicazione all'Ente competente in materia di autorizzazioni forestali.

3bis - Nei casi di cui al comma 3, l'autorizzazione al taglio di cui al comma 1 di competenza regionale è ricompresa nell'autorizzazione idraulica previa presentazione alla competente autorità regionale di istanza di autorizzazione al taglio selettivo idraulico (Modello N1, Sottomodelli N1a, N1b e N2bis) ai sensi del R.D. 523/1904.

4 – Gli interventi possono essere eseguiti dagli aventi diritto sempre nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente, nonché dei Piani, dei Regolamenti e delle Misure di conservazione adottati dagli enti gestori delle aree naturali protette comunitarie, nazionali e regionali.

2) Modifica dell'articolo 2, comma 1.

All'articolo 2, comma 1, dopo le parole "articolo 3" sono aggiunte le parole "e all'articolo 34 comma 3bis".